



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
**ISTITUTO COMPRESIVO CASALI DEL MANCO 2**  
**Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado**

Via Roma 49-87059 CASALI DEL MANCO - Spezzano Piccolo (CS) Tel. 0984435111 CF 80011710789 CM CSIC85400E  
[e-mail csic85400e@istruzione.it](mailto:csic85400e@istruzione.it) [e-mail certificata csic85400e@pec.istruzione.it](mailto:csic85400e@pec.istruzione.it)  
sitoweb: [www.iccasalidelmanco2.edu.it](http://www.iccasalidelmanco2.edu.it)

**DOCUMENTO SUGLI ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE**

**ANNO SCOLASTICO 2022/2023**

**PREMESSA**

**“L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa” (art. 8 D.L. 62/2017).**

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso tra il **termine delle lezioni e il 30 Giugno 2023.**

**La Circolare MIM Prot. N. 4155 del 07/02/2023** ha normato il corretto svolgimento dello stesso.

Con la succitata circolare si forniscono informazioni sintetiche circa lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, richiamando, nei suoi caratteri generali, il quadro normativo previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a Norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107” e dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 741 e n. 742 del 3 ottobre 2017.

Si è ritenuto utile fornire alle famiglie e agli alunni un breve vademecum che riassume e sintetizza le novità.

Per maggiori dettagli ed approfondimenti per situazioni specifiche si rimanda alla normativa di seguito citata.

**RIFERIMENTI NORMATIVI**

**CIRCOLARE MIM PROT. N. 4155  
DEL 07/02/2023**

**[D.Lgs. 62/2017](#)**

Nota informativa concernente gli Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2022/2023.

Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma

	dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n.107.
<a href="#"><u>DM 741/2017</u></a>	Decreto ministeriale sull'esame di Stato conclusivo del I ciclo.
<a href="#"><u>DM 742/2018</u></a>	Decreto ministeriale sulla certificazione delle competenze.
<a href="#"><u>NOTA MI - PROT. 1865/2017</u></a>	Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.
<a href="#"><u>NOTA MI PROT. 312/2018</u></a>	Modelli di certificazione delle competenze per il primo ciclo – D.M. 742/2017. Trasmissione “Linee guida” e indicazioni operative.
<a href="#"><u>NOTA MI PROT. 7885/2018</u></a>	Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Chiarimenti.
<a href="#"><u>NOTA MI PROT. N. 5772/2019</u></a>	Indicazioni in merito allo svolgimento degli Esami di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione e alla certificazione delle competenze. Anno scolastico 2018/2019.

## AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO

### Requisiti di ammissione all'esame

*In base a quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 62 del 2017, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, e avviene in presenza dei seguenti requisiti:*

- a) Aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- b) Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
- c) Aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.

### **Voto di ammissione**

In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe attribuisce ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato, un voto di ammissione espresso in decimi.

Al fine di garantire imparzialità, uniformità di comportamento e trasparenza potrà essere determinato dalla media conseguita negli scrutini finali nei tre anni di permanenza.

Per come deliberato dal Collegio dei docenti dell'11 maggio 2023, (delibera n.6), le **pesature, però, saranno diverse:**

20% per il primo anno;

20% per secondo anno;

60% per il terzo anno.

Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a sei/decimi.

### **PROVE D'ESAME: PROVE SCRITTE**

L'articolo 8 del decreto legislativo n. 62 del 2017 e l'articolo 6 del decreto ministeriale n.741/2017 definiscono le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

**L'esame è costituito da tre prove scritte ed un colloquio.**

Le prove scritte relative all'esame di Stato sono:

***1) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento***

***2) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche***

***3) prova scritta, articolata in due sezioni, una per ciascuna delle lingue straniere studiate.***

Le tracce delle prove sono predisposte dalla Commissione in sede di riunione preliminare sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte.

### **PROVE D'ESAME – PROVA SCRITTA – ITALIANO**

La prova scritta di italiano (DM 741/2017, articolo 7) è finalizzata ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte dei candidati.

La prova scritta di Italiano è finalizzata ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte dei candidati.

La Commissione, secondo quanto leggiamo nel suddetto DM, predispone tre terne di tracce con particolare riferimento alle seguenti tipologie testuali:

- A. Testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
- B. Testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
- C. Comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.

**Si evidenzia che:**

- la predisposizione delle tracce va effettuata in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni Nazionali;
- Il giorno della prova la Commissione sorteggia la terna di tracce da proporre ai candidati, ciascuno dei quali svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.

**(In allegato "Griglie scritto italiano")**

**PROVE D'ESAME – PROVA SCRITTA - MATEMATICA**

La prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata dall'articolo 8 del DM 741/2017 è intesa ad accertare la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dai candidati, tenendo a riferimento le aree previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo (numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni).

La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:

- a) Problemi articolati su una o più richieste;
- b) Quesiti a risposta aperta.

**Si sottolinea che:**

- Nella predisposizione delle tracce si può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.
- Nel caso siano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, in modo da evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova medesima.

In ogni caso, le soluzioni dei problemi e dei quesiti non devono essere dipendenti le une dalle altre, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.

Il giorno della prova la Commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

**(In allegato "Griglie Matematica")**

**PROVE D'ESAME – PROVA SCRITTA LINGUE STRANIERE**

La Prova scritta di lingue straniere (DM 741/2017, articolo 9) è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria e accerta le competenze di

comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa (A2 per inglese, A1 per la seconda lingua comunitaria).

**Le tracce, che possono essere anche tra loro combinate, si riferiscono a:**

- *Questionario di comprensione di un testo*
- *Completamento, riscrittura o trasformazione di un testo*
- *Elaborazione di un dialogo*
- *Lettera o e-mail personale*
- *Sintesi di un testo.*

La Prova scritta, relativa alle competenze di lingua straniera, articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate, avente una durata massima di 4 h. È un'unica prova distinta in due sezioni. Secondo quanto deciso dal Collegio Docenti dell'11.05.2023 (Delibera n. 6), la prova per la lingua inglese avrà una durata di 1h. e 30 m. e la prova per la lingua francese avrà una durata di 1h. e 30 m. È prevista una pausa di 30 minuti tra una prova e l'altra. Si ribadisce che per gli alunni con certificazione DSA, verrà concesso del tempo supplementare di circa 15 minuti per ogni prova. Il voto deve essere unico e non deriva da una media.

**(In allegato "Griglie Lingue")**

**PROVE D'ESAME – COLLOQUIO**

**Il Colloquio**, come disciplinato dall'articolo 10 del DM 741/2017:

- E' condotto collegialmente dalla Sottocommissione;
- E' finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali;
- Deve articolarsi in modo da accertare altresì le capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio;
- E' volto a valutare anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria;
- Il colloquio accerta anche il livello di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento trasversale di educazione civica, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, che ha abrogato l'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.

**STRUMENTO MUSICALE**

Per i percorsi a indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

## **CRITERI PER LA CONDUZIONE DEL COLLOQUIO**

L'esame tiene a riferimento il profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché sul livello di padronanza delle competenze di educazione civica. Nel corso della prova orale, condotta a partire dalla presentazione dell'elaborato, è comunque accertato il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali come declinati dal curricolo di istituto e dalla programmazione specifica dei consigli di classe.

Le linee presentate intendono offrire alcune indicazioni metodologiche per la conduzione del colloquio interdisciplinare. Il colloquio, in accordo con quanto previsto dal dettato normativo, offrirà all'alunno la possibilità di dare prova della propria capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze acquisite. Il colloquio non consisterà nell'accertamento di elementi settoriali delle conoscenze né nella verifica del grado di preparazione specifica delle singole discipline (accertamenti che il C.d.C. ha svolto periodicamente nel corso dell'anno e infine ha verificato in sede di valutazione nello scrutinio di ammissione). Il colloquio tenderà a verificare come l'alunno utilizza gli strumenti del conoscere, dell'esprimersi e dell'operare e con quale competenza e padronanza sia in grado di impiegarli. Esso viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio; tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione (art. 10 DM 741/2017). L'alunno dovrà dar prova di servirsi delle conoscenze acquisite per dimostrare il livello del suo sviluppo formativo, il livello di capacità raggiunto, il possesso delle abilità maturate. Per il colloquio interdisciplinare ogni Consiglio di classe predisponde, in relazione alla situazione di ciascun alunno, un percorso di svolgimento selezionando i contenuti e i materiali che saranno utilizzati.

### **Parafrasando il testo ministeriale, il colloquio:**

- ✓ Non è un repertorio di domande e risposte su ciascuna disciplina, prive del necessario ed organico collegamento;
- ✓ Non è un inconsistente esercizio verboso da cui esulino i dovuti contenuti culturali;
- ✓ Non è una somma di colloqui distinti;
- ✓ Non consente artificiose connessioni nella trattazione dei vari argomenti;
- ✓ Non è una serie di accertamenti di carattere esclusivamente teorico.

### **Poiché il colloquio deve misurare la corrispondenza tra il progetto educativo e la sua effettiva realizzazione, la Commissione terrà conto dei seguenti aspetti:**

- a. Aderenza alle linee della programmazione educativa e didattica attuata nel corso del triennio;
- b. La situazione della classe in rapporto alle attività concretamente svolte;

- c. La scelta di argomenti che permettano la verifica degli obiettivi trasversali;
- d. L'individualizzazione del colloquio.

## **MODALITÀ DI CONDUZIONE DEL COLLOQUIO D'ESAME**

L'esame sarà un'ulteriore occasione educativa, pertanto il candidato dovrà avere conoscenza di vivere un momento importante per il suo futuro, dovrà essere messo in condizione di esplicitare al meglio le sue possibilità e dovrà trarre motivi di gratificazione dalle prove sostenute.

Il colloquio interdisciplinare inizierà tenendo conto ogni volta delle capacità e delle condizioni psicologiche di ciascun candidato; di massima potrà essere avviato dalla trattazione di un argomento scelto dall'alunno, ma la conduzione sarà riservata ai docenti.

Esso si porrà come momento di approfondimento di aspetti culturali pertinenti a ciascuna o solo qualche disciplina e dovrà accertare la maturità globale dell'alunno, la coerenza espressiva, la capacità di organizzare, rielaborare e collegare contenuti oggetto di studio.

L'impostazione e le modalità dello svolgimento delle prove d'esame terranno conto della situazione di partenza, dell'attuale livello culturale degli allievi, del possesso delle abilità strumentali di ogni alunno, delle effettive capacità e del grado di maturazione raggiunto da ognuno.

**(In allegato "Griglia orale")**

## **ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI**

### ***Candidati con disabilità (D.M. 741/2017, art. 14)***

Per lo svolgimento dell'esame la sottocommissione predispone, se necessario, sulla base del PEI, prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali (co. 1).

Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma finale (co. 3).

Ai candidati con disabilità che non si presentano all'esame di Stato viene rilasciato un attestato di credito formativo, che è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi utili anche per percorsi integrati di istruzione e formazione (co. 5).

Gli alunni con disabilità certificata sostengono le prove d'esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del PEI, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove (co. 2).

### ***Candidati con DSA certificato (D.M. 741/2017, art. 14)***

Lo svolgimento dell'esame di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe (co. 6).

Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma (comma 10).

### ***Candidati con DSA certificato: prove scritte***

#### **La Commissione, in caso di candidati con DSA certificato, può:**

- Riservare tempi più lunghi di quelli ordinari;
- Consentire l'utilizzazione di strumenti compensativi solo nel caso in cui siano stati previsti dal PDP, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte (co. 7). La sottocommissione, nella valutazione, adotta criteri che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato (co. 8).

### ***Candidati con altri bisogni educativi speciali (O.M. 64/2022, art. 2, comma 8)***

Per gli allievi che, pur formalmente individuati come BES dal Consiglio di classe, non siano in possesso di certificazione ma abbiano difficoltà di apprendimento dovute a svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato.

#### **Articolo 14 del DM 741/2017**

##### ***(Candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento)***

Per lo svolgimento dell'esame di Stato la sottocommissione predispone, se necessario, sulla base del piano educativo individualizzato relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali.

1. Le alunne e gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sostengono le prove d'esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo

individualizzato, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove.

2. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma finale.

3. L'esito finale dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dal precedente articolo 13.

4. Ai candidati con disabilità che non si presentano all'esame di Stato viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

5. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, lo svolgimento dell'esame di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe.

6. Per l'effettuazione delle prove scritte la Commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Può, altresì, consentire l'utilizzazione di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano stati previsti dal piano didattico personalizzato, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

7. Nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione, adotta criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato.

8. Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto la dispensa dalla prova scritta di lingue straniere, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva di tale prova.

9. Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma.

10. Per tutti i candidati con certificazione di disturbo specifico di apprendimento, l'esito dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 13.

11. Nel diploma finale rilasciato al termine dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e nei tabelloni affissi all'albo dell'istituzione scolastica non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

## MODALITÀ PER L'ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE FINALE

La votazione finale (DM 741/2017, articolo 13) è espressa in decimi ed è determinata dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio.

L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio.

Supera l'esame chi ottiene un voto pari o superiore a sei/decimi.

La Commissione può, su proposta della sottocommissione e con deliberazione assunta all'unanimità, attribuire la lode ai candidati che hanno conseguito un voto di dieci/decimi, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame **sia il percorso scolastico triennale**.

L'esame tiene a riferimento il profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché sul livello di padronanza delle competenze di educazione civica. Nel corso della prova orale, condotta a partire dalla presentazione dell'elaborato, è comunque accertato il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali come declinati dal curricolo di istituto e dalla programmazione specifica dei Consigli di classe.

L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni di cui al comma 1 tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "*Non diplomato*" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.

Nel diploma finale rilasciato al termine dell'esame di Stato e nei tabelloni affissi all'albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento.

## CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

1. Il documento di **certificazione delle competenze** rilasciato al termine della scuola secondaria di I grado, redatto secondo i modelli nazionali, è compilato dal Consiglio di classe nello scrutinio finale per gli alunni che conseguono il diploma conclusivo del I ciclo di istruzione ed è sottoscritto dal dirigente scolastico.
2. Il documento descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite, anche orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo.
3. E' redatto durante lo scrutinio finale, utilizzando il modello allegato al decreto ministeriale 742/2017 (Allegato B) e consegnato alla famiglia dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo.

4. Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è integrata ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017.

**Le competenze certificate riguardano:**

- Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione
- Comunicazione nelle lingue straniere
- Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia
- Competenze digitali
- Imparare ad imparare
- Competenze sociali e civiche
- Spirito di iniziativa
- Consapevolezza ed espressione culturale

**DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA ALLA FAMIGLIA**

Alla conclusione del percorso verrà rilasciata e resa disponibile, con comunicazione di modalità e tempistiche tramite registro elettronico e comunicazione sul sito della scuola, la seguente documentazione:

- A. Certificato provvisorio di diploma della Scuola Secondaria di I grado;
- B. Certificazione delle competenze redatta dal Consiglio di Classe e sottoscritta dal Dirigente Scolastico.

**ATTRIBUZIONE VOTO FINALE**

**LA VALUTAZIONE VERRÀ EFFETTUATA SULLA BASE:**

- ✓ Del raggiungimento degli obiettivi;
- ✓ Del livello di preparazione conseguito nelle diverse materie;
- ✓ Dei risultati delle prove d'esame.

**L'ATTRIBUZIONE DELLA LODE SARÀ DA CONFERIRE IN PRESENZA DI CARATTERE DI "ECCELLENZA"**

Come già esplicitato, la commissione può, su proposta della sottocommissione, con **deliberazione assunta all'unanimità**, attribuire la lode agli alunni che hanno conseguito un **voto di 10/10**, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame **sia il percorso scolastico triennale**.

L'attribuzione della lode non ha caratteristiche "automatiche", ma deve rispondere ad un criterio di **eccellenza**.

**APPROVATO DAL COLLEGIO DOCENTI NELLA SEDUTA DELL' 11 maggio 2023 – DELIBERA N.6**

**Il Dirigente Scolastico**  
**Dott.ssa Agatina Giudiceandrea**  
(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)